Rapporto

numero	data	Dipartimento
6638 R	16 gennaio 2013	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della legislazione sulle mozioni

- **18 ottobre 2010 presentata da Patrizia Ramsauer e cofirmatari "Esonero dal pagamento della tassa sui cani per due anni"**
- **19 ottobre 2010 presentata da Patrizia Ramsauer e cofirmatari "Esonero dal pagamento della tassa sui cani per chi riceve il condono dal pagamento delle imposte"**

(v. messaggio 8 maggio 2012 n. 6638)

INTRODUZIONE

Il 18 ottobre 2010 la collega Patrizia Ramsauer, con l'appoggio di una decina di cofirmatari, ha presentato una mozione intitolata *Esonero dal pagamento della tassa sui cani per due anni.* Il giorno successivo, la stessa deputata, sempre con l'appoggio di alcuni colleghi, ha presentato la mozione *Esonero dal pagamento della tassa sui cani per chi riceve il condono dal pagamento delle imposte.*

LE MOTIVAZIONI

Entrambe le proposte partono dalla constatazione che i costi per la tenuta di un cane (alimentazione, spese veterinarie, spese varie imposte dalla legge federale e dalla relativa ordinanza, come pure da quella cantonale sulla protezione degli animali), sommate, sono assai onerose. La mozionante afferma pertanto che ciò ha causato *«una vera e propria corsa ai rifugi per abbandonare gli animali»*.

Con la prima mozione chiede perciò (citiamo) *«che venga condonata la tassa sui cani per due anni a persone con un reddito imponibile fino a fr. 30'000.-, che adottano un cane di un'età dai cinque anni in su presso un rifugio di animali riconosciuto dal Cantone, a condizione che l'animale sia registrato nella banca dati ANIS da almeno tre anni»*.
Con la seconda, partendo dalle stesse considerazioni, chiede invece che *«chi viene esonerato dal pagamento delle imposte (condono) possa beneficiare, per gli stessi anni, del condono dal pagamento della tassa sui cani, se proprietario di un cane e per almeno un cane se proprietario di più cani»*.

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 6638 dell'8 maggio 2012, prende posizione congiuntamente sulle due mozioni (considerando come le stesse siano strettamente connesse), e ne propone il rigetto.

1.0064

Pur apprezzando lo slancio ideale e i valori etici alla base delle proposte, il Consiglio di Stato fa infatti notare (citiamo) che «*la tassa sui cani non è un'imposta modulata secondo la situazione finanziaria della persona astretta, ma un emolumento percepito per finanziare dei servizi erogati dai Comuni e dal Cantone a beneficio dei proprietari*». Gli enti locali devono infatti finanziare le infrastrutture e il personale per la raccolta degli escrementi, provvedere all'identificazione dei cani e vigilare sugli obblighi dei proprietari, nonché svolgere compiti di polizia relativi all'applicazione della legislazione in materia. A livello cantonale i compiti riguardano invece la promozione delle regole per la tenuta degli animali, gli accertamenti e le misure conseguenti alle notifiche di morsicatura, nonché il rilascio delle autorizzazioni di tenuta per cani di razze soggette a restrizioni, ecc.

Il Governo fa pertanto notare che l'esenzione dal pagamento della tassa come richiesto dalla mozione sarebbe un intervento settoriale privo di logica dal profilo del diritto amministrativo, essendo le tasse, per definizione, il corrispettivo dovuto per usufruire di un servizio amministrativo, e quindi non commisurate alla capacità economica del contribuente. «*Il sostegno finanziario alle persone con redditi modesti - aggiunge il Messaggio - deve essere concretizzato nel contesto delle varie normative che lo Stato ha emanato nel settore della socialità, non mediante l'esonero dal pagamento di tasse amministrative*».

A titolo abbondanziale, il Consiglio di Stato rileva pure che l'entità della tassa sui cani - franchi 50.- all'anno, pari a 15 centesimi al giorno - è del tutto irrisoria rispetto ai costi complessivi che la tenuta di un animale comporta, e che tale modesta entità non giustificherebbe l'onere amministrativo che l'applicazione della proposta imporrebbe. I costi sarebbero infatti del tutto sproporzionati rispetto al vantaggio che i beneficiari ne conseguirebbero.

CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La scrivente Commissione condivide le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 6638. A nostro parere, le valutazioni espresse nel citato messaggio sono in effetti ineccepibili, non solo dal punto di vista prettamente formale della distinzione fra tasse causali e imposte (che in questo caso non c'entrano), ma soprattutto da quello sostanziale. Difficilmente si potrebbe infatti giustificare una misura che accollerebbe all'ente pubblico - Cantone e Comuni - gli oneri menzionati, senza peraltro che le persone che i due atti parlamentari intendono favorire ne abbiano un vantaggio tangibile.

In conclusione si propone pertanto al Gran Consiglio di far proprie le conclusioni del rapporto del Consiglio di Stato e di non dar seguito alle due mozioni in oggetto.

Per la Commissione della legislazione:

Franco Celio, relatore
Agustoni - Beretta Piccoli L. - Corti -
Galusero - Guerra - Gysin - Mellini -
Paparelli (con riserva) - Pedrazzini -
Stojanovic - Viscardi